



23292-23

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

SERGIO BELTRANI	- Presidente -	Sent. n. sez. 243/2023
PIERLUIGI CIANFROCCA		CC - 01/02/2023
VINCENZO TUTINELLI	- Relatore -	R.G.N. 38853/2022
GIUSEPPE NICASTRO		
EMANUELE CERSOSIMO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA

nel procedimento a carico di:

(omissis) (omissis) r (omissis)

avverso la sentenza del 01/07/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il procuratore Generale, in persona del sostituto Luigi Cuomo, ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere a carico dell'imputata per i delitti di cui agli articoli 633-639 bis e 635 codice penale in quanto, con riferimento alla contestata occupazione abusiva, non poteva ritenersi che la condotta avesse interessato beni pubblici o destinati ad uso pubblico non risultando qualificante la proprietà pubblica dell'immobile.

Con riferimento invece all'ipotesi e danneggiamento, la pronuncia di non doversi procedere consegue alla mancanza di segni esteriori di forzatura della porta d'ingresso.

2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte di appello di Roma lamentando violazione di legge in relazione agli articoli 633-639 bis codice penale rilevando che la norma incriminatrice di cui all'articolo 633 codice penale non subordina la punibilità dell'invasione di edifici di proprietà di enti pubblici alla destinazione all'uso generale né tale condizione risulta prevista dall'articolo 639 bis del codice penale ai fini della procedibilità d'ufficio.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3.1. Il procuratore Generale, in persona del sostituto Luigi Cuomo, ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 7, Ordinanza n. 27249 del 17/05/2022 Rv. 283323 - 01; Sez. 2, n. 11822 del 05/02/2003, Lo Russo, Rv. 223908 - 01; Sez. 2, n. 14798 del 24/01/2003, Cipolla, Rv. 224302 - 01; Sez. 2, n. 6207 del 13/11/1997, Vido, Rv. 209146 - 01) ha da tempo avuto modo di chiarire che, ai fini della perseguibilità d'ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi «pubblici» - secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e seg. cod. civ., mutuata dal legislatore penale - i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti rimanendo qualificanti i profili afferenti alla titolarità anche a prescindere dalla concreta destinazione.

3. Le suesposte considerazioni fondano l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2023


Il Consigliere estensore

(Vincenzo Tutinelli)




Il Presidente

(Sergio Beltrani)



DEPOSITATO IN CANCELLARIA  
SECONDA SEZIONE

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Rosa Grazia Musumeci



26 MAG. 2023